

Sent 396.05
RG 902.04
Cron 1614
Oggetto:
opposizione a
sanzione amm.va

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONTEFIASCONE

Nella persona dell'avv. Antonia Lucchesi ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 902/04 del Ruolo Generale Contenzioso, decisa con dispositivo letto in udienza del giorno 14 aprile 2005, promossa con ricorso depositato in cancelleria il 13 novembre 2004

da

Vico Aldo, residente in Vitorchiano, P.zza Monte Cimini 4

opponente

contro

Comune di Bagnoregio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Burchielli e Daniele Ronchini con studio in Acquapendente Via A. Gramsci 7, presso il quale è elettivamente domiciliato.

amministrazione opposta

CONCLUSIONI

Per l'opponente: annullamento del verbale di contestazione violazione al C.d.S.

Per l'amministrazione: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13 novembre 2004 il sig. Vico proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 1131/04 - 1131/V della Polizia Municipale di Bagnoregio,

notificatogli il 18 ottobre 2004, e relativo alla violazione dell'art. 142 ottavo comma C.d.S. per aver superato il limite di velocità consentito il 1 settembre 2004. L'opponente lamentava, fra l'altro, che l'apparecchiatura elettronica utilizzata per rilevare l'infrazione (Velomatic matr. n. 917/175/911/907) non era corredata da certificazione di qualità UNI ISO 9000 e che mancava in ogni caso la prova del regolare funzionamento della medesima. La Polizia Municipale si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Terminata la discussione e la fase istruttoria il Giudice emetteva sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si appalesa fondato. L'art. 4 comma 1 del D.L. 121/02 prevede la possibilità di non contestare immediatamente la violazione degli artt. 142 e 148 del C.d.S. utilizzando dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni suddette sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

L'art. 142 CDS stabilisce che detti strumenti debbano essere debitamente omologati ed, il successivo art 345 del Regolamento attuazione del CDS, che le singole apparecchiature debbano essere approvate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Con Decreto Ministeriale del 29.10.97 pubblicato sulla G.Uff. n. 292 del 16.12.97 è stato inoltre previsto che "gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei

limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero dei Lavori pubblici e rispettate le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Attualmente, quindi, la normativa vigente in materia di contestazione della velocità con strumenti automatici non prevede un sistema di taratura specifico o riferito alla legge n. 273 del 1991 sull'Istituzione del Sistema Nazionale di taratura. Con la conseguenza che il Giudice è tenuto a considerare fonti di prova le risultanze delle apparecchiature solamente omologate anche se non periodicamente certificate e revisionate dagli enti preposti ai controlli su di esse, controlli che sarebbero necessari al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.

Nondimeno, in base alla normativa vigente, non può non rilevarsi l'obbligo posto in capo agli agenti preposti all'accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità di rispettare le modalità d'impiego e d'installazione previste nei manuali d'uso degli autovelox: tale obbligo impone all'amministrazione, di fronte all'eccezione del soggetto sanzionato, di provare che l'installazione e l'utilizzo dello strumento sono avvenuti nelle forme tipizzate.

Invero, nel caso di specie manca agli atti la prova che, il giorno indicato, gli agenti operanti abbiano ottemperato al disposto del decreto ministeriale del 1997. Non può infatti considerarsi sufficiente a tale scopo la locuzione standard apposta nel verbale, secondo la quale l'apparecchio sarebbe stato sottoposto a "previa verifica di funzionalità", atteso che essa non risulta supportata da alcun atto comprovante il

controllo effettuato.

Per quanto sopra, poiché la prova circa la responsabilità del trasgressore e la legittimità dell'accertamento spetta all'amministrazione (Cass. 6.10.1995 n. 10508), questa, non avendo fornito puntuale dimostrazione della regolare funzionalità dello strumento elettronico utilizzato il giorno della rilevata infrazione, è venuta meno all'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che il provvedimento opposto va annullato (art. 23 l. 689/81).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montefiascone, visto l'art. 22 legge 689/81, accoglie il ricorso proposto e annulla il verbale di contestazione n. 1131/04 - 1131/V emesso dalla Polizia Municipale di Bagnoregio il 1 settembre 2004. Nulla per le spese.

Così deciso in Montefiascone il 14 aprile 2005

IL GIUDICE DI PACE
Antonio Lucchesi

IL GIUDICE DI PACE
(P.M. Antonio Lucchesi)

Deposito in Cancelleria
oggi 09/06/05
IL CANCELLIERE